

COMUNE DI CANAZEI

STATUTO

Approvato dal C. C. in seduta del 12 maggio 1994 con deliberazione n. 27
Riapprovato dal C. C. in seduta del 31 agosto 1994 con deliberazione n. 39
Modificato dal C. C. in seduta del 22 dicembre 1995 con deliberazione n. 70
Modificato dal C. C. in seduta del 15 aprile 1997 con deliberazione n. 24
Modificato dal C.C. in seduta del 30 aprile 1998 con deliberazione n. 21

TITOLO I I PRINCIPI

ART. 1 IL COMUNE

1. Il Comune di Canazei ente autonomo entro l'unità della Repubblica, secondo i principi della legge e del presente statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

ART. 2 OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, alla valorizzazione dei diritti umani ed ai principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzioni di razza, origine, lingua, sesso e religione nel riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze.

2. Garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

3. Rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa.

4. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne ed uomini. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità del paese.

5. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibile con le risorse ambientali. In tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico del Comune e le tradizioni culturali.

6. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l'articolazione di servizi.

7. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.

8. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, tramite i servizi sociali ed educativi. Il Comune è in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

9. Concorre alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

10. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

11. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

12. Il Comune di Canazei riconosce la lingua ladina come lingua propria della comunità in esso rappresentata ed orienta la sua azione al principio di tutela della minoranza ladina ai sensi dell'art. 6 della Costituzione, dell'art. 102 dello Statuto speciale, delle leggi statali, regionali e provinciali e delle norme di attuazione dello Statuto speciale. A tal fine promuove ogni azione diretta alla protezione e alla valorizzazione delle caratteristiche distintive della Comunità Ladina di Fassa come parte integrante della Comunità ladino-dolomitica.

ART. 3

VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA LADINA

1. Il Comune orienta la propria azione al fine di:

a) promuovere e valorizzare la lingua e la cultura ladina ed a favorirne l'insegnamento scolastico ed extra scolastico. A tal fine il Comune promuove e organizza opportuni interventi in tutti i settori di propria competenza previsti da leggi statali, regionali e provinciali e dalle norme di attuazione dello Statuto speciale;

b) promuovere la conoscenza della lingua e della cultura ladina da parte dei cittadini, del personale dipendente del Comune e dei Segretari comunali;

c) promuovere e valorizzare l'uso della lingua ladina anche nelle attività degli organi comunali e dell'Amministrazione comunale fornendo idonei mezzi, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e norme di attuazione dello Statuto speciale, dal presente Statuto e dai relativi regolamenti di attuazione;

d) assicurare la graduale istituzione di sportelli in lingua onde consentire l'uso orale e scritto della lingua ladina nei rapporti con l'Amministrazione comunale e gli enti da essa dipendenti;

e) promuovere mediante idonee forme associative con gli altri Comuni ladini, enti pubblici e con i competenti organismi statali e provinciali le iniziative necessarie a garantire l'uso e l'insegnamento della lingua e della cultura ladina nelle scuole di ogni ordine e grado.

A tal fine, nei limiti delle proprie competenze, e delle leggi statali, regionali e provinciali vigenti nonché dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, promuove ed assume, anche ai sensi della presente lettera e), gli opportuni interventi in settori quali strutture e infrastrutture, biblioteche, attività didattiche ed educative, assistenza sociale, musei, animazione culturale, politica del tempo libero, educazione degli adulti, attrezzature scolastiche, aggiornamento, insegnanti di appoggio, produzione di materiale audiovisivo, scuole materne.

Si impegna altresì a promuovere, attraverso i propri rappresentanti negli organismi competenti, le attività di sperimentazione didattico-educativa volte ad incentivare nelle scuole dell'area di diffusione della minoranza l'insegnamento e la conoscenza della lingua e della cultura ladina.

ART. 4 USO DELLA LINGUA LADINA

1. Il Comune riconosce e valorizza l'uso del ladino come prodotto storico-culturale della comunità locale. Ne accoglie e promuove l'uso, accanto alla forma in lingua italiana, nella toponomastica, negli atti e nei simboli ufficiali, oltre che nelle attività degli organismi istituzionali e nei rapporti coi cittadini, disciplinandolo se nel caso attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della vigente legislazione statale, regionale e provinciale e delle norme di attuazione dello Statuto speciale.

ART. 5 LA LINGUA LADINA NELLA SCUOLA MATERNA

1. Nella scuola materna comunale è assicurato il pieno sviluppo della capacità espressiva in lingua ladina.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 6 TITOLARI DEI DIRITTI

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Canazei:

- a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio;
- c) ai cittadini non residenti che hanno un interesse nel Comune (ex. emigrati) e comunque legati affettivamente al Comune di Canazei;
- d) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associativa.

3. Il Consiglio comunale adotta un unico regolamento che disciplina le varie forme di partecipazione.

ART. 7
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con la amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Comune istituisce consulte tematiche autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani ed a tutte quelle legate a situazioni di marginalità o di svantaggio sociale.

3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione. Per la richiesta di iscrizione è sufficiente la presentazione di una scrittura privata avente data certa dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento ed i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato.

5. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

ART. 8
INIZIATIVA POPOLARE

1. I soggetti di cui all'art. 6, in numero di almeno cinquanta possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i formatari, in numero non superiore a cinque. Le firme dei proponenti devono essere autenticate.

2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro trenta giorni dalla presentazione all'organo competente, corredandole dal parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. L'organo competente delibera sulla proposta entro il termine di due mesi dalla presentazione della stessa.

4. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

ART. 9
CONSULTAZIONI POPOLARI

1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate da Regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale o di un terzo dei componenti il Consiglio comunale.

3. Della consultazione e delle relative risultanze viene data adeguata pubblicità.

ART. 10
REFERENDUM

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.

2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, né su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'anno precedente, o su atti che incidano sulle posizioni soggettive dei singoli.

4. Spetta al Consiglio comunale pronunciarsi sulla ammissibilità dei referendum. In caso di diniego, i richiedenti possono rivolgersi al difensore civico il cui parere sarà considerato vincolante.

5. Possono richiedere il referendum quattrocento elettori per il Consiglio comunale.

6. Anche in assenza di richieste, il Referendum può essere disposto dal Consiglio comunale.

7. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Il Consiglio comunale può discostarsi dall'esito del referendum, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

9. Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

10. Il referendum è indetto entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta.

ART. 11
CONSULTA DELLE DONNE

1. E' costituita la consulta delle donne, composta dalle elette nel Consiglio comunale e da una rappresentanza femminile nominata dalle associazioni locali.

2. La consulta si propone di promuovere il ruolo della donna nella società e di sostenere le pari opportunità nelle forme e modalità previste nel regolamento di partecipazione.

ART. 12
DIFENSORE CIVICO

1. L'istituto del difensore civico viene attivato mediante convenzione con il difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della relativa disciplina.

2. Il difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

TITOLO III
I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 13
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazione giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 07 agosto 1990 n. 241, dalla legge regionale 31 luglio 1993 n. 13, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento approvato con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il Regolamento:

- a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio copia di documenti che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
- b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'art. 24 della legge 07 agosto 1990 n. 241, e dell'art. 27 della legge regionale 31 luglio 1993 n. 13 e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati agli atti preparatori;
- c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio.

3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del Comune anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per la amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

ART. 14
PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge 07 agosto 1990 n. 241 e dalla legge regionale 31 luglio 1993 n. 13.

2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:

- a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
- b) ad assistere alle ispezioni ed agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

3. L'amministrazione può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.

ART. 15 SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune per la loro libera consultazione i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i Regolamenti;
- c) il bilancio pluriennale;
- d) il bilancio comunale ed i documenti annessi;
- e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- f) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

2. Il Consiglio comunale può decidere che l'adozione degli atti indicati nel comma precedente sia preceduta da adeguate forme di consultazione ed informazione dei cittadini.

3. In ogni caso, qualsiasi modifica statutaria, prima della definitiva approvazione dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale e posta a disposizione della cittadinanza per un periodo non inferiore a trenta giorni.

ART. 16 REDAZIONE DEGLI ATTI IN LINGUA LADINA

1. Il Comune emanerà apposito regolamento per la redazione in lingua italiana e in lingua ladina degli atti specificatamente rivolti alla popolazione ladina.

TITOLO IV GLI ORGANI DI GOVERNO

ART. 17 GLI ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune, il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo 1° - Il Consiglio

ART. 18

IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

ART. 19 LE FUNZIONI

1. Il Consiglio comunale adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.

2. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune anche in forza di convenzione su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previste dallo statuto aziendale e dal regolamento.

4. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.

5. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.

6. (abrogato).

7. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire ed i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti. Per le opere pubbliche, il Consiglio stabilisce i criteri guida per le modalità di appalto e per l'affidamento degli incarichi professionali.

8. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione ed alla gestione economica delle attività comunali.

ART. 20 I CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato in seno al Consiglio comunale.

2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;

c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;

d) ottenere dagli uffici comunali nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. I consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la loro situazione patrimoniale e reddituale nelle forme e secondo i termini stabiliti dal regolamento.

4. Ai consiglieri comunali spetta un'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura massima prevista dalla legge.

ART. 21 DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. La decadenza del consigliere trova collocazione nella normativa che costituisce riserva di legge su tale materia (art. 51 della Costituzione ed art. 7 comma 1 della L.R. 1/93).

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 22 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio.

ART. 23 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi.

2. Il Consigliere che intenda aderire ad un gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale deve darne formale comunicazione al Sindaco, con l'accettazione del nuovo gruppo esistente.

3. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

ART. 24

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO CONSILIARE

1. La conferenza dei rappresentanti di gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

2. I rappresentanti di gruppo vengono convocati dal Sindaco, anche su richiesta della metà dei rappresentanti di gruppo.

3. Il regolamento del Consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei rappresentanti di gruppo consiliari, nel loro rapporto con il Sindaco che la presiede, con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale.

ART. 25 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni per l'esame di problemi generali o particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.

2. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei funzionari e dirigenti del Comune, degli amministratori e dei dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti. Possono invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare. Possono altresì avvalersi dell'apporto di periti, consulenti e tecnico, anche esterni all'amministrazione previa l'assunzione da parte dell'organo competente della delibera di incarico con la relativa copertura finanziaria.

ART. 26 COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO CONSILIARE

1. E' costituita la Commissione Statuto e Regolamento consiliare composta da un rappresentante per ogni gruppo costituito, con il compito di fornire pareri circa l'interpretazione dello Statuto e del Regolamento e di svolgere le altre competenze assegnate dallo Statuto.

ART. 27 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o in caso di assenza o di impedimenti di questi, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dall'assessore più anziano di età.

2. Gli assessori non consiglieri non possono presiedere il Consiglio.

3. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Sindaco che fissa il giorno e l'ora della seduta e deve essere convocato entro dieci giorni, anche su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.

4. L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri, presso la loro dimora o presso il domicilio obbligatoriamente eletto nel Comune, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

5. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione dovrà essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

6. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco.

7. Le sedute del Consiglio comunale sono valide esclusivamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

8. Salvi i casi previsti dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

9. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano gli astenuti.

Capo 2° - La Giunta ed il Sindaco -

ART. 28 LA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori.

2. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere e assessore, in misura non superiore alla metà dei componenti la Giunta.

3. Gli assessori "esterni" devono possedere una specifica e documentata esperienza rilevante ai fini dell'amministrazione dell'ente locale.

4. Gli assessori non consiglieri hanno gli stessi diritti e doveri degli assessori eletti in seno al Consiglio. Partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

ART. 29 ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il sindaco rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, qualora tali provvedimenti non siano riservati al Consiglio.

ART. 30
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.

2. Ai singoli assessori viene affidato il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3. La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco e del Segretario comunale.

ART. 31
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco che la presiede, o di chi ne fa le veci.

2. Le sedute di Giunta non sono pubbliche. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti all'organo.

3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale. Il Segretario comunale ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di stendere il processo verbale della seduta.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica a maggioranza e con voto palese. Il voto è a scrutinio segreto quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

ART. 32
SFIDUCIA. DIMISSIONI

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta, non comporta le loro dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

3. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

4. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

ART. 33 IL SINDACO

1. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell'Amministrazione e la rappresenta.

2. Promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, impartendo agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune impartendo a tal fine direttive al Segretario comunale.

3. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, regionali e provinciali, dal presente Statuto e dai regolamenti.

4. Può delegare ai singoli assessori l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di revoca o di sospensione della delega in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivando la riassunzione del provvedimento.

5. Delega un assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco, a sostituirlo in via generale anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.

6. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

7. Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

8. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e di regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni. Il Sindaco inoltre adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Statuto. Le ordinanze del Sindaco sono rese pubbliche e depositate, contestualmente all'emanazione, presso la Segreteria a libera visione del pubblico con l'esclusione di quelle che in relazione al contenuto, devono essere notificate a soggetti giuridici individuati nel singolo atto, le quali sono sottoposte all'ordinario regime di pubblicità per gli atti comunali.

9. Stipula i contratti del Comune nei casi in cui il Segretario comunale sia chiamato a svolgere le funzioni di Ufficiale rogante.

TITOLO V L'ORGANIZZAZIONE

ART. 34 PRINCIPI

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento il cittadino e le sue esigenze. persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità e valorizzando al massimo grado le risorse del personale.

2. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa ed il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:

- a) professionalità, motivazione, qualificazione, coinvolgimento del personale dipendente;
- b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;

- c) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
- d) analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
- e) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
- f) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

ART. 35

RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

3. Il Comune nell'organizzazione degli uffici e del personale realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, anche mediante l'adozione di azioni positive, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

4. Il regolamento del personale disciplina nel rispetto delle leggi e dello Statuto:

- a) le modalità di assunzione e cessazione nel rispetto delle leggi e dello Statuto;
- b) i diritti, doveri e sanzioni;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento della commissione di disciplina;
- d) i criteri per la formazione professionale, l'addestramento.

ART. 36

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura comunale si articola in uffici.

2. Il Segretario comunale è il capo del personale.

3. Gli uffici sono collegati funzionalmente al fine di conseguire al meglio gli obiettivi assegnati. La direzione è affidata al Segretario comunale, il quale avvalendosi dei responsabili degli uffici, persegue la massima integrazione e coerenza nell'azione dell'Ente.

ART. 37

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici, dei quali coordina l'attività curando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. E' il responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti dell'ufficio a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge.

3. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

4. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte dell'ufficio competente.

5. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento; sottoscrive insieme al Presidente le delibere adottate dalla Giunta e dal Consiglio comunale.

6. Esercita oltre a quelle previste dai commi precedenti, le altre funzioni stabilite dal regolamento ed in particolare le seguenti:

a) presiede le commissioni di gara e di concorso;

b) roga contratti nei quali il Comune è parte contraente, salvo che vi ostino particolari motivi di opportunità, individuati dal Sindaco;

c) stipula i contratti per i quali non sia richiesta la sua funzione rogante;

d) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, come individuati dal regolamento.

7. Il Segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale degli uffici comunali.

ART. 38 RESPONSABILI DEGLI UFFICI

1. Spetta ai responsabili degli uffici:

a) provvedere allo studio, alla ricerca, alla elaborazione di proposte di atti e provvedimenti nell'ambito degli obiettivi assegnati al servizio e previsti nel relativo regolamento;

b) curare l'istruttoria ed ogni altro adempimento procedurale per le materie di competenza;

c) rilasciare sulle proposte di deliberazione interessanti l'ufficio, il parere di regolarità tecnica avente rilevanza esterna;

d) collaborare con il Segretario comunale nell'attuazione dei provvedimenti amministrativi dell'Ente.

2. I responsabili dei servizi rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici loro affidati.

ART. 39 LA LINGUA LADINA NEGLI UFFICI

1. I cittadini appartenenti alla popolazione ladina hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con gli uffici del Comune e degli Enti da questo dipendenti.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.

ART. 40 PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI COMUNALI

1. Secondo i limiti e le modalità stabilite a riguardo nel regolamento del personale dipendente, coloro che dimostrino la conoscenza della lingua ladina, secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge in materia, hanno titolo di precedenza nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale anche per incarichi temporanei.

TITOLO VI I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 41 I PRINCIPI

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggior efficienza ed efficacia.

3. Il Comune valorizza la partecipazione ed il controllo da parte degli utenti, istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.

4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti o organismi senza fini di lucro, nella individuazione dei bisogni sociali e culturali. Il Comune si impegna, compatibilmente alle disponibilità finanziarie, a dare risposta a tali bisogni. Gli stessi Enti sono chiamati a partecipare in forma propositiva alla programmazione dell'attività amministrativa del Comune.

5. I servizi, debbono risultare facilmente accessibili, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e le modalità di accesso.

6. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti locali per la gestione di servizi pubblici quando ne ravvisa l'efficacia e la razionalità economica e organizzativa.

ART. 42 FORME DELLA GESTIONE

1. I servizi comunali sono gestiti in economia, in concessione a terzi, mediante aziende speciali, mediante istituzioni, mediante società a partecipazione pubblica ed in altre forme funzionalmente idonee consentite dalla legge.

2. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

3. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

4. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio

organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti ed a criteri di economicità.

5. I concessionari sono scelti con i procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.

6. Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedano di essere svolti con piena autonomia patrimoniale.

7. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.

ART. 43

ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale delibera lo Statuto dell'azienda o dell'istituzione precisandone scopi, finanziamento, organizzazione e controlli.

2. Ove la legge non preveda diversamente, sono riservate al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, la nomina del Consiglio di Amministrazione nonché la revoca dello stesso in caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali.

ART. 44

MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE

1. Nei casi espressamente stabiliti dalla legge, gli amministratori della azienda e della istituzione sono nominati dal Consiglio comunale al di fuori del proprio seno, in base a criteri di documentata esperienza e capacità imprenditoriale.

2. Nel Consiglio di Amministrazione dovrà essere rappresentata la minoranza.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale ed esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

4. Il Consiglio comunale delibera la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori, sulla base di una mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica ed approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

5. La mozione, adeguatamente motivata, deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

6. In caso di sfiducia costruttiva, la mozione comporterà la nomina contestuale dei nuovi amministratori.

ART. 45

DISMISSIONE DI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale potrà proporre la dismissione di servizi pubblici.

TITOLO VII LE FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

ART. 46 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazioni con gli altri Comuni, con il Comprensorio e l'Istituto Culturale Ladino, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di Comuni, secondo le disposizioni di legge.

3. Le convenzioni sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati su proposta della Giunta. Con la stessa deliberazione sono indicate le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

ART. 47 PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA

1. Il Comune sostiene con la concessione agevolata di locali e, nei limiti delle possibilità di bilancio, con contributi finanziari le attività in favore della lingua e cultura ladina e le connesse iniziative culturali. La concessione di locali e contributi sarà disciplinata da apposito regolamento.

ART. 48 FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

1. Il Comune si impegna a realizzare, ai sensi degli artt. 39 e seguenti della L.R. n. 4/93, tutte le forme di collaborazione con gli altri Comuni della Valle di Fassa che risulteranno necessarie ed opportune al fine di realizzare efficaci misure di tutela in favore della minoranza ladina.

2. Il Comune si impegna altresì a ricercare, anche attraverso lo sviluppo delle forme associative e la promozione di intese, convenzioni ed accordi di programma con enti pubblici o con privati, la collaborazione con gli altri Comuni dell'area ladino-dolomitica al fine di assicurare la maggiore integrazione della comunità ladina. A tal fine, il Comune si impegna a valorizzare e promuovere l'associazione tra i Comuni ladino-dolomitici denominata "Union dei Comuns Ladins de la Dolomites", la quale attraverso riunioni periodiche degli amministratori, promuoverà le azioni necessarie ad assicurare l'integrazione e la valorizzazione della Comunità ladino-dolomitica.

3. Il Comune si impegna altresì, a tal fine, a promuovere e valorizzare la libera associazione denominata Conferenza dei Sindaci dei Comuni Ladini, della quale è socio fondatore.

ART. 49
USI CIVICI

1. Il Comune si impegna per la tutela del diritto di uso civico e della amministrazione dei beni di proprietà collettiva facenti capo alle amministrazioni separate dei beni di uso civico.

TITOLO VIII
LA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 50
CRITERI GENERALI

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione da parte degli utenti.

4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

5. Compatibilmente con le disposizioni legislative vigenti, nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale, il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

ART. 51
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento. La relazione previsionale e programmatica è strumento della programmazione comunale e ad essa vanno coordinati i piani ed i programmi previsti dalle leggi ed i progetti predisposti dal Comune.

2. La relazione, allegata al bilancio preventivo, definisce gli obiettivi essenziali, individua gli indirizzi dell'azione amministrativa, precisa le priorità di intervento tenendo conto della concreta capacità operativa del Comune in rapporto alle risorse disponibili.

3. La gestione contabile del Comune è disciplinata nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento.

4. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di

universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

5. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.

ART. 52 RENDICONTO E VERIFICA DEI RISULTATI

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione concernente lo stato di attuazione del programma, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti, anche in relazione alle collaborazioni intercomunali, nonché limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

3. Il Conto consuntivo e la relazione sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale almeno quindici giorni prima del termini fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

ART. 53 REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore, nell'esercizio della propria funzione, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, in conformità allo Statuto ed al regolamento ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale.

2. Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.

3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività, economicità di gestione e trasparenza dell'attività amministrativa.

4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 54 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Le modificazioni statutarie sono deliberate con modalità di legge.

3. Il Consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto, per i quali la legge non stabilisce un termine per l'approvazione entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.